

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 136</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**COLUCCI, ANIASI, FERRARI MARTE, NOVELLINI  
SALADINO, CAPRIA, TIRABOSCHI**

*Presentata il 22 luglio 1976*

Ricongiunzione dei servizi prestati con iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale (INPS) agli effetti della pensione erogata dalla cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL) cassa pensioni sanitari (CPS), cassa pensioni insegnanti (CPI) e dallo Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — Tra le più vive esigenze avvertite dalle classi lavoratrici, anche in tempi remoti, è da comprendere quella fondamentale di assicurare al singolo lavoratore il soddisfacimento dei bisogni essenziali della vita, allorquando, per motivi dell'anzianità di età o per cause inabilitanti, egli non si trovi più in grado di procurarsi, con la propria attività, un reddito sufficiente per l'autonomo sostentamento.

Tale esigenza, soddisfatta primordialmente nella forma embrionale affidata all'iniziativa dei singoli, che unicamente nel risparmio potevano fondare un certo grado di sicurezza per la tranquillità economica nei futuri anni della loro vita, ha dato poi luogo, in un secondo stadio, alla fondazione di Casse Mutue tra categorie omogenee di lavoratori esposte agli stessi rischi connessi all'invalidità e alla vecchiaia.

Successivamente, con l'evolversi del concetto sociale della tutela previdenziale, si è pervenuti alla istituzione di Regolamenti speciali, Istituti, Fondi o Casse per pensioni, molti dei quali, prima sorti per categorie locali di lavoratori, sono stati poi soppressi e sostituiti da altri Istituti, Fondi o Casse, che tutelano, con una visione unitaria in campo nazionale, le stesse categorie di lavoratori.

L'assicurazione pensioni, in Italia, si è così gradualmente realizzata nei confronti di tutti i lavoratori che prestano opera retribuita alle dipendenze di terzi, fino ad estendersi in epoca recente anche alla maggior parte delle categorie di lavoratori autonomi.

Attualmente, in base alle norme legislative e regolamentari vigenti, la tutela pensionistica è garantita attraverso lo svolgimento dei compiti affidati, non soltanto all'Istituto nazionale della previdenza sociale, ma anche

ad altri numerosi Enti, Istituti, Fondi, Casse e Regolamenti di pensioni, che, nel campo delle varie attività lavorative, nei riguardi degli appartenenti a distinti settori, erogano trattamenti sostitutivi, integrativi o addirittura complementari di quello delle predette assicurazioni generali obbligatorie.

Tale pluralità di Enti previdenziali determina uno stato di « incomunicabilità » fra le troppe « Casse » di previdenza esistenti e una situazione non più oltre tollerabile in un Paese civile e democratico.

Con l'espandersi della tutela anche alla quasi totalità dei lavoratori non dipendenti, quali i coltivatori diretti, gli artigiani, i commercianti e molte categorie professionali (notai, medici, ingegneri, ecc.) e con l'introduzione del concetto della fiscalizzazione dei relativi oneri, si rivela una graduale evoluzione del sistema pensionistico, avviato a passare dall'attuale stadio della assicurazione sociale a quello di una protezione sociale vera e propria.

Ciò comporta l'impostazione e la conseguente soluzione di una rilevante serie di problemi di natura politica, sociale, economica e finanziaria.

Nella materia, già si è pervenuti all'enunciazione di principi intesi ad assicurare una pensione sociale agli invalidi e ai vecchi, integrata da trattamento aggiuntivo riferentesi ai periodi in cui il lavoratore sia stato assistito da assicurazione obbligatoria o facoltativa con relativo versamento del contributo personale, parziale o totale. Di pari passo si è pure pervenuti all'enunciazione di principi che mirano a corrispondere al lavoratore un unico trattamento di quiescenza che abbia riguardo alla totalità dei servizi resi, anche se i distinti periodi componenti l'intera attività lavorativa risultino assistiti da diverse forme di assicurazione pensionistica. In tale prospettiva va citata la legge 22 giugno 1954, n. 523, che ha ammesso la ricongiunzione dei servizi resi con iscrizione agli Istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro con quelli di ruolo resi allo Stato.

Un ulteriore passo in questo campo venne compiuto con le leggi 2 aprile 1958, n. 322, che prevede la ricongiunzione delle posizioni previdenziali presso l'INPS in favore dei lavoratori iscritti a forme obbligatorie di previdenza sostitutive di quella vigente per la generalità dei lavoratori, quando viene a cessare il rapporto di lavoro senza che vi sia titolo alla pensione da parte degli enti che gestiscono le predette forme di previdenza sostitutive e 30 aprile 1969, n. 153 (artico-

lo 52) che permise la ricongiunzione presso l'Istituto nazionale previdenza sociale dei servizi resi presso lo Stato oppure con iscrizione ad una delle Casse degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro, nei casi in cui detti servizi non fossero sufficienti alla maturazione del relativo diritto al trattamento di quiescenza.

Infine, in questa sede non può essere dimenticato che recentemente, con legge 25 novembre 1971, n. 1079, è stata istituita la possibilità di ricongiungere presso il Fondo di previdenza per i dipendenti dell'ENEL i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, nonché i periodi di lavoro prestati presso altri settori (metallurgici, edili, appalti, ecc.) anche alle dipendenze di imprese private, purché coperti da contribuzione obbligatoria all'INPS.

Per giungere al collegamento completo delle forme assicurative presso i più importanti Istituti (Stato - Gestione diretta del Ministero del tesoro, INPS, CPDEL, CPS, CPI) occorre a questo punto rendere possibile il congiungimento presso le predette Casse o presso lo Stato dei periodi lavorativi coperti da iscrizione obbligatoria all'INPS.

A circa 600.000 ammontano in Italia gli attuali dipendenti di Enti locali, Ospedali, Consorzi, Aziende municipalizzate e similari, e molti di essi possono far valere contribuzioni, per periodi più o meno lunghi, presso l'INPS in forza dell'assicurazione generale obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, per essere stati alle dipendenze di privati datori di lavoro.

Questi lavoratori, specie se assunti presso l'Ente locale in età non più giovanile, riescono a malapena a raggiungere il minimo di anzianità utile a godere della pensione CPDEL, CPS e CPI e quasi mai ne raggiungono il massimo.

Le disparità di trattamento pensionistico tra coloro che hanno periodi di iscrizioni all'INPS ed alla Cassa pensione Enti locali e quelli che hanno invece avuto la fortuna di svolgere l'intera attività lavorativa alle dipendenze dell'Ente locale è evidente.

I primi, stando l'attuale legislazione, godono di un trattamento pensionistico minimo a carico della CPDEL e quando possano far valere versamenti contributivi per periodi di lavoro effettuati alle dipendenze di imprenditori privati di numero insufficiente per ottenere la pensione autonoma INPS, ricevono dall'INPS una pensione supplementare, basata sul 20 per cento dei versamenti contributivi effettuati; gli altri, invece, dell'intero

trattamento della Cassa Enti locali che, come è noto, garantisce almeno pensioni decenti ed a livello delle attuali necessità di vita.

Analoga è la situazione di tutti i dipendenti dello Stato e delle Aziende speciali che sono stati in precedenza iscritti obbligatoriamente all'INPS, in quanto dipendenti da privati.

L'aspirazione generale di questi lavoratori rimane perciò sempre quella del cumulo indiscriminato di tutti i servizi, comunque siano prestati, ai fini di un unico trattamento di quiescenza da parte dell'ultimo Ente previdenziale presso cui i dipendenti sono iscritti.

Conseguentemente i proponenti intendono ricercare una soluzione che sanerebbe questa palese disuguaglianza e servirebbe a rendere giustizia ai lavoratori meno fortunati che, certamente non per loro volontà, si sono trovati ad essere iscritti in periodi diversi ad altro fondo pensione che non è quello cui si trovano obbligatoriamente iscritti nell'ultimo periodo lavorativo della loro vita.

Il problema ha altresì grossi aspetti sociali. Per esempio il congiungimento consentirebbe a molti lavoratori non solo di raggiungere un trattamento previdenziale dignitoso, ma anche

di cessare l'attività lavorativa prima dei 65 anni. Le conseguenze di un anticipato collocamento a riposo si rifletterebbero positivamente sul problema dell'occupazione dando spazio ai giovani ed a quei lavoratori che tra mille difficoltà si dibattono alla ricerca di un posto di lavoro.

D'altra parte bisogna precisare che molte delle difficoltà che nel passato ostacolavano una simile iniziativa sono state eliminate dalla legge n. 153 che ha notevolmente avvicinate le norme tra l'INPS e gli altri Istituti assicurativi. Basta ricordare la determinazione della base imponibile utile per la liquidazione della pensione che prevede l'introduzione della pensione retributiva e non più contributiva. L'inserimento della voce retribuzione agganciata all'anzianità contributiva avvicina sostanzialmente la metodologia in atto presso gli Istituti in oggetto e all'INPS.

Adempiere a questa elementare esigenza è un obbligo che il Parlamento deve compiere verso quella parte della società civile che lavora e produce per il benessere e il progresso della collettività.

Pertanto la proposta di legge che si sottopone all'esame ed alla vostra approvazione è la seguente.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

A richiesta dell'iscritto o del lavoratore cessato dal servizio con diritto a pensione a carico della Cassa pensioni dipendenti enti locali (CPDEL), Cassa pensioni sanitari (CPS) e Cassa pensioni insegnanti (CPI) oppure dello Stato successivamente al 31 dicembre 1972 o dei relativi superstiti, sono considerati utili ai fini del conseguimento del diritto e della determinazione della misura delle prestazioni da parte delle predette Casse e dello Stato:

a) i periodi di contribuzione obbligatoria nell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia, superstiti, mediante il trasferimento dei contributi relativi ai periodi stessi dall'INPS alle casse citate od allo Stato;

b) i periodi di servizio militare e quelli ad esso equiparati, secondo le norme e i criteri di cui all'articolo 49 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

c) i periodi durante i quali l'iscritto alle predette Casse od allo Stato è collocato in

aspettativa per ricoprire cariche sindacali, con contribuzione a carico delle stesse o dello Stato, ai sensi dell'articolo 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

ART. 2.

Qualora la contribuzione di cui all'articolo 1 abbia già dato titolo alla liquidazione di un trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale invalidità, vecchiaia, superstiti, il trasferimento della posizione contributiva è reso facoltativo e può essere richiesto dai soggetti, di cui al primo comma dell'articolo 1, mediante domanda da inoltrarsi all'INPS entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure dalla data di iscrizione alle citate Casse.

Gli interessati sono tenuti altresì a dichiarare all'INPS ed alle Casse CPDEL, CPS, CPI, ed allo Stato, entro il predetto termine di due anni, presso quali sedi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale abbiano costituito posizioni assicurative.

ART. 3.

Nei confronti di chi intenda avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, l'INPS eserciterà l'azione di recupero delle rate di pensione già erogate dall'assicurazione generale obbligatoria. Nei confronti del soggetto ancora in attività di servizio, il recupero sarà effettuato mediante rateizzazioni mensili di importo non superiore a un quinto dello stipendio.

Nei confronti del soggetto che ha cessato l'attività o di familiari superstiti, il recupero sarà effettuato attraverso rateizzazioni mensili di importo non superiore a un quinto del rateo mensile della pensione erogata dalle Casse citate o dallo Stato.

ART. 4.

Attuando il trasferimento della posizione assicurativa dall'INPS alle CPDEL - CPS - CPI - Stato, i contributi volontari eventualmente versati in contemporaneità con periodi di iscrizione alle succitate Casse od allo Stato potranno essere, a domanda:

a) rimborsati all'assicurato senza alcuna trattenuta o decurtazione;

b) contabilizzati a copertura dell'eventuale recupero di cui all'articolo 3 della presente legge.